

ALLEGATO "A" AL N. 3978 DI RACCOLTA

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. L'Associazione Italiana Family Officer, in sigla "AIFO" è stata costituita con atto notarile in Milano il 22 luglio 2005. Il funzionamento di AIFO, di seguito denominata "Associazione", è regolato dal presente Statuto e dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. Con la variazione di Statuto del 6 febbraio 2017 l'Associazione cambia la propria sede in Via Sant'Andrea 21.
2. L'Associazione ed i suoi organi direttivi hanno sede in Milano e, mediante deliberazione del Comitato Esecutivo, AIFO può istituire uffici distaccati, sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi professionali, costituire proprie società di servizio e/o assumere partecipazioni in società e in organizzazioni, anche internazionali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi associativi.
3. L'Associazione è apertica, apolitica e senza scopi di lucro.
4. AIFO si pone come aderente a Confcommercio di cui accetta i principi ispiratori e i basilari documenti associativi.

ART. 2 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l'impossibilità del conseguimento dei principali scopi associativi o la delibera dell'Assemblea Straordinaria di scioglimento dell'Associazione, su convocazione del Presidente.

ART. 3 - SCOPI

L'Associazione, non avente fini di lucro, persegue i seguenti scopi:

1. valorizzazione e tutela delle figure professionali operanti nel campo del Family Office, Family Business, Family Governance e del controllo patrimoniale;
2. promozione dell'aggiornamento e dell'avanzamento tecnico-scientifico anche mediante attività d'informazione e di formazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei propri Soci;
3. promozione ed organizzazione d'iniziativa nei campi del controllo patrimoniale e del Family Office, anche in collaborazione con il mondo universitario e con altre organizzazioni;
4. promozione d'altri campi d'attività specialistici tra cui anche il risk management, la pianificazione fiscale, il passaggio generazionale, il diritto di famiglia, il diritto successorio, la finanza d'impresa, la pianificazione finanziaria, l'asset allocation, l'amministrazione di immobili, corporate finance, l'art advisory;
5. collaborazione con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio e l'emanazione di normative, linee guida, buone prassi e documenti di riferimento;
6. organizzazione, progettazione e gestione diretta o tramite aziende partecipate, di corsi di alta formazione e perfezionamento, anche con la metodologia della formazione a distanza e online nonché promozione di studi e ricerche;
7. attività di charity anche attraverso la disposizione diretta di Trust Onlus.

Nell'ambito di queste finalità istituzionali, l'Associazione svolge ogni azione diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività dei professionisti e operatori del segmento Family Office anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese. L'Associazione può aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli di intesa, sottoscrizione di quote, costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi.

Le figure professionali operanti nel segmento Family Office di cui all'art 1. sono identificate in:
Professional Family Officer

Professionista indipendente, spesso già iscritto in albi professionali tradizionali (avvocati, commercialisti, consulenti finanziari), che amplia la sua singola competenza tecnica per offrire un piano consulenziale integrato di Family Office, volto alla conservazione di uno o più patrimoni familiari di rilevanti dimensioni, consolidando i diversi beni e proprietà (partecipazioni, aziende, posizioni bancarie, investimenti finanziari, immobili, collezioni d'arte), garantendone una sostenibilità e non dispersione attraverso le generazioni.

Professionista di Single Family Office o Multi Family Office

Persona fisica che lavora presso una struttura societaria che svolge le attività di Family Office, come sopra descritte, per una singola Famiglia o per una pluralità di Famiglie.

ART. 4 – LE ATTIVITA' E GLI STRUMENTI

Per la realizzazione dei propri scopi AIFO può sia direttamente sia con la collaborazione di soggetti che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche dell'Associazione stessa svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e sostenere lo svolgimento di programmi di formazione ed aggiornamento, per mezzo di corsi e seminari, direttamente o indirettamente tramite aziende dalla stessa partecipate;
- b) redigere e diffondere pubblicazioni periodiche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, curare la diffusione di notizie con ogni strumento e supporto ritenuto idoneo;
- c) assumere partecipazioni in enti, imprese, società e organismi in genere, la cui attività sia ritenuta connessa e pertinente, o comunque adeguata, agli scopi sociali nonché compiere qualunque altro atto di natura economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) promuovere e costituire altri enti strumentali per lo sviluppo delle attività dell'Associazione volti a diffondere, valorizzare e rappresentare la comunità dei professionisti nel segmento del Family Office a livello internazionale;
- e) istituire e aggiornare il sito web associativo dove sono pubblicati tutti gli elementi informativi che presentano utilità sia per gli Associati sia per i cittadini, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità;
- f) attuare azioni volte al riconoscimento di qualità ed eccellenza di corsi e azioni formative su richiesta dei soci;
- g) istituire uffici e servizi allo scopo di tutelare ed assistere gli Associati nelle loro attività anche attraverso specifiche convenzioni con professionisti abilitati o con Enti già costituiti ed operativi sul territorio;
- h) assumere tutte le iniziative ritenute utili per favorire la crescita e potenziamento del sistema del Family Office, esercitando tutte le funzioni necessarie ed opportune nell'interesse esclusivo degli Associati

ART.5 – SVILUPPO ASSOCIATIVO

L'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi potrà conferire incarichi sia a Soci che ad esterni, assumere personale, commissionare ricerche, organizzare gruppi di lavoro per sé stessa o per qualsiasi committente che operi nei settori di intervento dell'Associazione o che necessiti di sviluppare conoscenze in tali settori.

L'Associazione potrà inoltre:

- riconoscere con uso del logo, tutte quelle iniziative previste nell'ambito dello Statuto e rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalle deliberazioni o dai documenti approvati dagli organi sociali;

- concedere il patrocinio, per l'uso del logo, a tutte quelle iniziative che riguardano e concorrono allo sviluppo della cultura del Family Office, anche a fronte di specifica remunerazione;
- promuovere e costituire una rete a livello nazionale, di propria diretta ed esclusiva emanazione, per lo svolgimento delle attività previste a statuto;
Potrà inoltre offrire consulenze, gestire eventi, organizzare convegni, tavole rotonde, seminari e scambi culturali e professionali con analoghe associazioni o enti o aziende, sia in proprio sia su incarico di terzi

ART. 6 – SOCI

Possono avanzare richiesta per essere riconosciuti come Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche che ne condividano gli scopi statutari e che possano partecipare per professionalità, attitudine, formazione alla vita dell'Associazione stessa, anche con riferimento all'attività di ricerca e di studio dalla stessa promosse;
- i rappresentanti di associazioni, enti, società e studi associati e/o professionali che perseguano gli scopi e svolgano le attività coerenti, correlate al Family Office.

I Soci si distinguono in:

- a) Soci FONDATORI: sono coloro che, come persone fisiche, hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione. Hanno diritto di voto;
- b) Soci PROFESSIONAL: sono coloro che, come persone fisiche, condividendo finalità e metodi dell'Associazione, sottoscrivono la domanda di iscrizione per sé stessi. Hanno diritto di voto.
- c) Soci EXECUTIVE: sono singole figure professionali che rappresentano società, associazioni, enti, pubblici e privati, studi associati e professionali, che condividono le finalità di AIFO. Hanno diritto di voto
- d) Soci PRIVILEGE: sono rappresentanti di Single Family Office, Multi Family Office e Holding di famiglia, possono essere esponenti diretti della famiglia o delegati dalla stessa. Hanno diritto di voto.
- e) Soci QUALIFIED: sono coloro per i quali sia già stato attestato lo svolgimento di percorsi formativi congrui e allineati con la professione, come sopra descritta. Hanno diritto di voto.
- f) Soci SOSTENITORI: sono coloro che pur non partecipando alla gestione diretta delle attività promosse dall'Associazione, la sostengono attraverso liberi contributi. Possono indicare loro rappresentanti per la partecipazione alle iniziative sociali. Non hanno diritto di voto.
- g) Soci AFFILIATE: sono coloro che assumono l'incarico di promuovere e coordinare l'affiliazione all'Associazione in una determinata area geografica e/o specificità professionale. Hanno diritto di voto.
- h) Soci AIFO Youth: sono coloro che hanno una età compresa tra i 18 (diciotto) e 30 (trenta) anni interessati ad approfondire i valori della continuità e della consapevole assunzione di responsabilità nei confronti di patrimoni familiari. Non hanno diritto di voto.

L'Associazione può istituire altre categorie di Soci secondo le necessità associative.

ART. 7 – OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota associativa;
- b) all'osservanza del presente Statuto;
- c) al rispetto del Codice deontologico, della Carta dei valori e del Codice Etico;
- d) all'osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi sociali.

Tutti i Soci sono obbligati al pagamento delle quote di associazione, all'atto di accettazione della domanda scritta di ammissione. I Soci possono sottoscrivere ulteriori quote associative a titolo di donazione o a titolo di finanziamento infruttifero delle attività dell'Associazione. Le quote a titolo di finanziamento infruttifero dovranno essere restituite al socio sottoscrittore nei tempi e modi concordati all'atto del finanziamento.

Il rapporto associativo nasce con l'accoglimento della domanda di adesione. Non si intende a tempo indeterminato in quanto il rapporto stesso è collegato al corretto adempimento delle condizioni etiche, comportamentali e amministrative. Gli Associati sono tenuti a pagare annualmente una quota minima di 50 €. Anche in permanenza dei requisiti richiesti, il vincolo associativo non può essere trasmesso a terzi, con unica eccezione del trasferimento in caso di morte.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per causa di morte, per recesso ed esclusione.

Il rapporto associativo può essere risolto dal Socio, mediante comunicazione scritta di recesso, che produce effetti immediati.

Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione, in qualunque momento mediante deliberazione del Comitato Esecutivo, per i motivi e secondo le modalità indicate nel Codice Etico approvato dal Comitato Esecutivo.

I Soci sono espulsi quando:

- non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- in qualsiasi modo rechino danno morale o materiale all'Associazione.

Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati.

Nell'interesse dei Soci AIFO attiva strumenti di garanzia a tutela dell'utenza, tra cui uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli soci ai sensi dell'art. 27 ter del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti ai soci.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi deliberativi e titolari delle cariche sociali dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Esecutivo
- Il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (se nominato)

Non costituiscono organismi deliberativi eletti, ma fanno parte degli organismi associativi:

- Comitato Tecnico Scientifico per la formazione permanente

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea, sia essa Ordinaria che Straordinaria, dovrà essere effettuata con lettera raccomandata o consegnata a mano ai Soci oppure mediante posta elettronica almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'adunanza con indicazione: del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché dell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché in Italia.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno depositate presso la sede dell'Associazione negli otto giorni successivi alla riunione.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) giugno per l'esame del bilancio preventivo e di quello consuntivo, se dovuti.

L'Assemblea Ordinaria è valida quando vi partecipa:

in prima convocazione la maggioranza dei Soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti;

in ogni caso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria saranno valide se assunte:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi dei Soci;
- in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza dei voti presenti, salvo che si tratti di deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nel qual caso occorrerà comunque, sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da un non Socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

La delega conferita per la singola Assemblea ha effetto sia per la prima che per la seconda convocazione.

La rappresentanza può essere conferita anche al Presidente o ai membri del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori (se nominato).

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza o impedimento da una persona delegata dal Presidente stesso ovvero da altra persona designata dagli intervenuti. A chi presiede l'Assemblea spetta il compito di nominare il Segretario. Le delibere dovranno essere trascritte sul Libro dei verbali delle Assemblee e firmate dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- elezione del Comitato Esecutivo e determinazione del suo compenso;
 - nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione;
 - elezione del Collegio dei Revisori (ove previsto);
 - approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
- modifica del Codice Etico e del Codice Deontologico

L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione;
- modalità della liquidazione;
- modifica delle Clausole Arbitrali;
- destinazione del patrimonio residuo dell'Associazione

ART. 10 – PRESIDENTE

Al Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio, nonché la firma sociale nell'ambito dei poteri attribuitigli. Ha i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione, può aprire conti, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni societarie. In caso di impedimento o di assenza, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente, se nominato.

Dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati dal momento della elezione in Assemblea dei Soci. Al Presidente spetta di presiedere il Comitato Esecutivo.

ART. 11 – COMITATO ESECUTIVO

L'Associazione è diretta da un Comitato Esecutivo composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente (se nominato) oltre che da uno a cinque Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci tra gli aventi diritto all'elettorato passivo alle cariche come indicato al successivo articolo 15.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica quattro esercizi e possono essere rinominati. Esso si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide se vi partecipa la maggioranza dei componenti.

Il Presidente convoca il Comitato Esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i membri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Comitato Esecutivo si raduna presso la sede dell'Associazione o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Comitato Esecutivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i membri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente

I Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente o da persona dallo stesso nominata.

Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del Comitato Esecutivo, senza giustificati motivi, decade dalla carica e viene sostituito da persona nominata dal Presidente. Allo stesso modo vengono sostituiti i Consiglieri dimissionari o che per qualsiasi motivo siano cessati dalla carica. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci; qualora confermati, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Comitato Esecutivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'Ordinaria e la Straordinaria amministrazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Comitato esercita le seguenti funzioni:

- attua gli scopi previsti dallo Statuto;
- provvede alla stesura del Codice Etico o di Condotta;
- provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione del suo patrimonio e alla sua amministrazione;
- delibera sui criteri di ammissione dei Soci e stabilisce l'importo della quota da loro dovuta;
- monitora e controlla la congruità delle attività rispetto allo scopo sociale e le funzioni di ogni singolo organo sociale;
- tiene l'Albo dei Soci provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni;
- compila il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, se dovuti.

Tutte le delibere del Comitato Esecutivo dovranno risultare da verbale redatto durante le sedute e firmato da tutti i presenti. È data facoltà al Presidente di nominare un segretario per ogni singola adunanza.

Ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, come stabilito dall'Assemblea Ordinaria.

I Soci possono inoltre assegnare ai membri stessi un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con Assemblea dei soci.

ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora previsto, sarà composto da due a tre membri, anche non Soci, che non rivestano altre cariche sociali, nominati dall'Assemblea dei Soci; dura in carica per 3 (tre) esercizi ed ogni suo membro è rieleggibile. Dovrà riferire all'Assemblea dei Soci durante l'adunanza generale di presentazione dei bilanci con relazioni scritte sul

rendiconto finanziario e dovrà fungere anche quale controllore della gestione del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il proprio Presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del suo Presidente o quando uno dei componenti ne faccia richiesta motivata. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno predisposto dal Presidente, è inviato ai componenti del Collegio almeno cinque giorni prima della riunione. Le deliberazioni del Collegio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il Collegio dei revisori dei conti, ove invitato, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Se uno dei componenti del Collegio dei Revisori viene a mancare per qualsiasi ragione, è sostituito da un socio in possesso dei necessari requisiti designato dai Revisori rimasti in carica, o in caso di loro disaccordo dal Presidente dell'Associazione. Il Revisore così nominato resta in carica fino alla prima Assemblea dei soci

ART. 13 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo di riferimento scientifico dell'Associazione, i cui singoli componenti possono essere consultati dal Comitato Esecutivo relativamente a: realizzazione di progetti, stesura di contributi tecnico – scientifici, attività di consulenza e/o pareri su specifici argomenti. Il Presidente, su mandato del Comitato Esecutivo, designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di AIFO, costituito da autorevoli rappresentanti di enti pubblici e privati, aziende ed imprese o singoli studiosi ed esperti del settore. Un rappresentante del Comitato Tecnico Scientifico può partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a seguito di specifici incarichi assegnati dal Presidente e preventivamente autorizzati.

ART. 14 – COORDINATORI, DELEGATI, RESPONSABILI E SEDI TERRITORIALI

Al fine di favorire la partecipazione di tutti i Soci all'attività e al funzionamento dell'Associazione possono essere nominati sul territorio Soci cui affidare compiti di Coordinamento e di rappresentanza di AIFO.

Tali nomine vengono deliberate dal Comitato Esecutivo, secondo le modalità da esso stabilite, e devono intendersi pro-tempore al fine di sviluppare l'organizzazione a livello locale. Il Comitato Esecutivo delibera l'apertura di sedi territoriali e di rappresentanza

ART. 15 – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e i loro Organi e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelli nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta in primo luogo mediante un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di Conciliazione della ASAC (Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione), in vigore alla data in cui la controversia sia riferita; qualora, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio del tentativo di conciliazione, la controversia non sia stata ancora risolta, entro il successivo termine di trenta giorni dalla conclusione con esito negativo di tale tentativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede dell'Associazione. L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro Unico. La modifica del contenuto e la soppressione della presente clausola

compromissoria devono essere approvate con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi.

ART. 16 – ELETTORATO PASSIVO

Possono essere eletti alle cariche sociali i Soci Fondatori e gli altri Soci, questi ultimi se in regola con il versamento delle quote associative eventualmente dovute, nonché persone esterne all'Associazione di comprovata esperienza, utile all'espletamento delle mansioni cui vengono chiamati.

ART. 17 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative versate dai Soci;
- i contributi associativi straordinari;
- le erogazioni liberali e lasciti diversi di Soci, aziende, enti pubblici e privati italiani e internazionali;
- i proventi di gestioni dirette e/o partecipate;
- ogni altra risorsa e bene comunque acquistati dall'Associazione;
- contribuzioni diverse (sponsorizzazioni per eventi, incarichi consulenziali)

ART. 18 – BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Presidente, in collaborazione con il Comitato Esecutivo, predispose il rendiconto di gestione. Il rendiconto è sottoposto ad approvazione del Collegio dei Revisori (se nominato) e presentato entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Il Rendiconto di gestione rimane depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e per 8 (otto) giorni dopo la sua approvazione. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione dei rendiconti dell'Associazione.

Durante la sua vita l'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. In nessun caso i Soci hanno diritto alla distribuzione di avanzi di gestione che potranno essere destinati ad iniziative di Charity, anche promosse dall'Associazione stessa

ART. 19 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di due soci;
 - su delibera dell'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- L'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge, dopo che siano saldati gli impegni dell'Associazione e gli oneri della liquidazione.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non indicato esplicitamente nello statuto, valgono le norme di legge. Per qualsiasi controversia, irrisolta dagli organi sociali preposti e non compromettibile in arbitri ai sensi del precedente articolo 14, è competente il Foro di Milano.

Firmato:

Patrizia BALLARDINI

Guido Brotto, notaio

Impronta del sigillo